

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:

Dott. Giuseppe Lupo	Presidente
Dott.ssa Virginia Marletta	Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo	Consigliere rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 400/2019 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado

TRA

Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti “V.S. – C.” di Palermo (partita iva OMISSIS), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*,
rappresentata e difesa dall’avv.to Maurizio Polizzotto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Palermo in via Tasso n. 4

appellante

CONTRO

P. R., nata a Palermo, in data *omissis*, C.F.:*omissis*; P. A., nato a Palermo, in data *omissis*, C.F.:*omissis*; P. P., nata a Palermo, in data *omissis*, C.F.:*omissis*; P. M., nato a Palermo in data *omissis*, C.F.:*omissis*; M. T., nata a Palermo il *omissis*, C.F.:*omissis*; M. S., nato a Palermo in data *omissis*, C.F. *omissis*, nella qualità di erede della sig.ra P. A. M.; M. R., nata a Palermo in data *omissis*, C.F. *omissis*, nella qualità di erede della sig.ra P. A. M.; M. T., nata a Cefalù in data *omissis*, C.F. *omissis*, nella qualità di erede della sig.ra P. A. M. tutti elettivamente domiciliati a Palermo, Via Vincenzo Di Marco n. 4, presso lo studio dell’avv. Bernardo Massaro Cenere, che li rappresenta e difende per mandato in atti

appellati

Conclusioni delle parti:

Appellante: “come in atto di appello”;

Appellati “come nelle rispettive comparse di risposta in appello”;

MOTIVI DELLA DECISIONE

• Fatti di causa

Con atto di citazione ritualmente notificato P. A. M., P. R., P. A., P. P., P. M. e M. T., in proprio e n.q. di eredi, proposero nei confronti dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti V.S.-C.” di Palermo, azione di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti a causa del decesso del loro congiunto, P. V. E., in data 29 maggio 2007, dovuto alla “sindrome di Fournier” sopravvenuta quale conseguenza delle condotte colpose e imperite poste in essere dal personale medico dell’Ospedale V.S., ove il predetto venne ricoverato in data 21.5.2007.

Si costituì nel giudizio l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti “V.S.-C.” di Palermo (di seguito Azienda Ospedaliera) contestando ogni addebito e la quantificazione del danno.

Istruita la causa a mezzo di c.t.u. medico-legale, il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 5269/2018 emessa in data 27.11.2018, in accoglimento delle domande, condannò la convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale *iure successionis*, in termini di danno catastrofale, e *iure proprio*, quale danno parentale subito dai congiunti di P. V. E., nella complessiva misura di € 214.865,12 per M. T. ed € 202.088,58 per i germani P., oltre interessi legali dalla data della pronuncia fino al soddisfo ed oltre le spese di lite e di c.t.u..

Avverso la sentenza proponeva appello l’Azienda Ospedaliera chiedendo, in integrale riforma, il rigetto delle domande risarcitorie.

Si costituivano gli attori in primo grado e gli eredi di P. A. M., deceduta nelle more della notifica della sentenza di primo grado, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

Disposta la trattazione scritta ai sensi dell’art. 221, co. 2 e 4, d.l. n.34/2020, conv. dalla legge n. 77/2020, il giorno 17.9.2021, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione, ex artt. 352 e 190 c.p.c., dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali, e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.

• MOTIVI DI APPELLO

1. Con il primo motivo di appello, l'Azienda Ospedaliera impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente la responsabilità dei sanitari che ebbero in cura il P., per avere causato, con la loro condotta colposa, lo shock settico in conseguenza della gangrena di Fournier. L'insorgenza di questa affezione, secondo l'appellante, dovendo ritenersi una manifestazione clinica della complicanza evolutiva della raccolta ascessuale, e non la causa diretta dell'evento, da rinvenirsi piuttosto nella iperglicemia scompensata, sarebbe stato un evento non prevedibile né prevenibile.

2. Con il secondo motivo di gravame, la sentenza di primo grado è censurata per avere erroneamente affermato l'esistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva tenuta dai sanitari e la morte del paziente, poiché in nessuna parte della decisione viene specificato quali comportamenti doverosi avrebbero potuto compiere per evitare l'insorgenza dell'evento letale.

~~~~~

1.2. I motivi di gravame, trattati congiuntamente perché logicamente connessi, sono infondati.

La censura mossa dall'Azienda ospedaliera investe la determinazione dell'*an debeatur*, vale a dire la stessa sussistenza dei comportamenti omissivi colposi ascrivibili ai medici che ebbero in cura P. V. E.. Costui, dopo un primo accesso presso il pronto soccorso di V.S., in data 17/05/2007, per una sintomatologia causata da una tumefazione perianale, curata con terapia antibiotica, in data 21/5/2007, persistendo la sintomatologia dolorosa e la comparsa di stato febbrile, veniva ricoverato presso il reparto di geriatria ed ivi operato in data 24/05/2007, con intervento di incisione e drenaggio dell'ascesso ischiorettale e della borsa scrotale, quando però le sue condizioni cliniche erano già gravemente compromesse, fino al suo trasferimento presso l'Ospedale Civico, dotato di camera iperbarica e reparto di rianimazione, ove decedeva in data 29/5/2007.

Le censure poste a fondamento del gravame attengono, in particolare, alla ricostruzione dell'iter diagnostico e chirurgico e all'individuazione dei profili di colpa operate dai consulenti nominati in primo grado e recepite dal giudice di prime cure nell'affermare la responsabilità dell'azienda ospedaliera per l'intervenuto tragico decesso di P. V. E..

Reputa la Corte che il grado di approfondimento e la completezza dell'indagine peritale rendano superflua la rinnovazione della c.t.u..

Dall'analisi peritale è emersa, in primo luogo, senza margini di ragionevole dubbio, la piena responsabilità colposa dell'equipe medica che si occupò del paziente nell'arco temporale che va dal ricovero presso il reparto di geriatria, in data 21.5.2007, fino all'aggravamento delle condizioni di salute che ha condotto al decesso.

Sostiene l'appellante che la gangrena di Fournier deve essere considerata una complicanza non prevedibile né prevenibile dell'infezione ascessuale, evoluta rapidamente in sepsi grave e shock settico a causa dello scompenso metabolico dovuto alla iperglicemia. Non esisterebbe, peraltro, alcuna possibilità di diagnosi strumentale di tale sindrome, che è conseguenza evolutiva infausta di altra causa patologica non preventivamente riscontrabile, sicché solo al manifestarsi dei segni clinici sarebbe stato possibile per i medici intervenire con terapie ed interventi adeguati.

La tesi non convince.

Plurime sono state le condotte imperite dei sanitari che, con elevata probabilità, ove conformi alle doverose regole di comportamento valide nella cura e nella tempestiva diagnosi dell'infezione rettale, avrebbero impedito l'evoluzione della sepsi in shock settico fino all'insorgenza della gangrena di Fournier, all'origine del decesso.

Già il 17 maggio 2007 P. si era recato presso il pronto soccorso dell'Ospedale V.S. per sintomatologia dolorosa rettale; pertanto, al momento del suo nuovo ingresso presso lo stesso nosocomio per l'acuirsi dei sintomi e l'insorgenza dello stato febbrile avrebbe dovuto essere trattato e curato con specifico e tempestivo riguardo alla patologia in precedenza lamentata, onde prevenire e scongiurare l'eventualità del propagarsi di un'infezione e le ulteriori possibili conseguenze. Invece, colpevolmente, il paziente fu ricoverato presso il reparto di geriatria senza essere sottoposto ad approfondimento diagnostico e all'intervento idoneo a prevenire l'evoluzione dell'infezione, attuato solo il 24 maggio 2007, quando le condizioni del soggetto erano ormai gravi.

I comportamenti colposi dei sanitari sono chiaramente individuati e descritti dai cc.tt.uu., i quali hanno rilevato la mancanza di un adeguato esame obiettivo, al momento del ricovero, della regione perineoscrotale e la mancanza di un esame ecografico e di un'emocultura, atti necessari che, se

tempestivamente eseguiti, avrebbero consentito un trattamento adeguato dell'infezione. Sotto il profilo diagnostico, posto che l'ascesso perineoscrotale e lo stato glicemico erano condizioni già presenti e altamente favorevoli all'instaurarsi di una gangrena di Fournier, i comportamenti doverosi che avrebbero dovuto essere compiuti già al momento del ricovero (21/5/2021) e sono stati colposamente omessi erano l'esecuzione di una radiografia, che avrebbe potuto rilevare aria nei tessuti molli e integrare un reperto che, pur non patognomonicamente, avrebbe potuto indirizzare verso una diagnosi corretta; l'ecografia di superficie, utile a evidenziare la presenza di gas intra scrotale (segno patognomonicamente); la TC con mezzo di contrasto, che avrebbe consentito di valutare la presenza e l'estensione della gangrena e definire la sorgente dell'infezione: esame eseguito in ritardo (24/05/07), quando la situazione clinica era già altamente compromessa.

Quanto al profilo chirurgico, i consulenti specialisti hanno chiarito che la terapia chirurgica necessaria per trattare la gangrena di Fournier consiste nello sbrigliamento del tessuto necrotico, fino al raggiungimento del tessuto sano e che, anche rispetto a tale segmento comportamentale, i sanitari che eseguirono l'intervento lo praticarono in ritardo (il 24/5/2007) e in maniera incompleta, senza procedere alla exeresi del tessuto necrotico descritto in sede scrotale.

I suddetti comportamenti omissivi, imputabili a titolo di colpa, costituiscono il primo polo dell'illecito civile, fonte del diritto al risarcimento del danno fatto valere dagli attori in primo grado.

Per ciò che riguarda il nesso eziologico, la cui ricostruzione operata dal primo giudice è parimenti investita da gravame, giova premettere che all'autore dell'illecito, nel sistema della causalità civilistica, vengono imputate le conseguenze che "normalmente" discendono dal suo atto, a meno che non sia intervenuto un nuovo fatto rispetto al quale egli non ha il dovere o la possibilità di agire (teoria c.d. della regolarità causale e del *novus actus interveniens*).

Nel quadro esposto e alla stregua del criterio or detto, l'aggravamento repentino e irreversibile delle condizioni di salute di P. dopo il suo ricovero, e il successivo decesso sono da considerare ascrivibili alla condotta omissiva di colpevole ritardo nella precoce diagnosi dell'infezione ed immediata somministrazione della terapia corretta e nell'esecuzione dell'intervento chirurgico, dovendo condividersi le conclusioni dei consulenti dell'ufficio secondo cui una diagnosi tempestiva e una immediata conseguente terapia, possibili nel caso concreto, se puntualmente praticate avrebbero scongiurato l'*exitus* con elevato grado di probabilità.

Il gravame deve, pertanto, essere rigettato.

#### • Spese

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e delle questioni trattate sulla base delle tariffe di cui al DM n. 55/14, come integrato dal DM n. 37/18. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 l. 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti: rigetta l'appello proposto dall'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti V.S. - C." di Palermo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, avverso la sentenza n. 5269/2018 emessa dal Tribunale di Palermo in data 27.11.2018;

condanna l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti V.S. - C." di Palermo (p. iva OMISSIS), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rimborsare agli appellati le spese di questo grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 5.400,00 oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;

dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 l. 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.

*Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 13.1.2022.*

**Il Consigliere Estensore**  
*Dr. Sebastiana Ciardo*

**Il Presidente**  
*Dr. Giuseppe Lupo*